

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMMISSARIO  
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER LA FORNITURA  
DELLE NUOVE IMBARCAZIONI PER IL FIUME PO**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente delegato, ing. Amerigo STROZZIERO, nato ad Avellino il 1 agosto 1969, domiciliato per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, ed il Prof. Ing. Alberto MARINO', nato a San Vito dei Normanni (BR) l'11 agosto 1957

in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. DD 6980 del 27 novembre 2023 e n. DD 8701 del 30 dicembre 2023, che qui si intendono integralmente richiamate;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

1. L'Amministrazione affida al Professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 50 – comma 1, lettera b) e dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di commissario della commissione giudicatrice per la gara di fornitura delle nuove imbarcazioni per il fiume Po.
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito all'affidatario in quanto lo stesso è in possesso di adeguati requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.
3. L'affidatario dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, pena la revoca dell'affidamento de quo in caso di false dichiarazioni, la propria compatibilità allo svolgimento dell'attività di commissario per la gara in oggetto.

**Art. 2 – DIRETTIVE, PRESCRIZIONI, TERMINI**

1. L'incarico comporta più nello specifico le seguenti attività:
  - partecipazione alle sedute di gara pubbliche presso la sede di Palazzo Civico a Torino;
  - partecipazione alle sedute di gara riservate per la valutazione delle offerte tecniche;

- = redazione della documentazione per la valutazione delle offerte presentate.
- 2. L'affidatario svolge l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Ing. Barbara Salza, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, in qualità di Funzionario E.Q., dal quale riceve le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.
- 3. Il presente incarico, affidato anticipatamente con la determinazione dirigenziale n. DD 6980 del 27 novembre 2023, riguarda l'espletamento della funzione di membro della Commissione di gara per due procedimenti (art. 93 – comma 6 D.Lgs. 36/2023), dal momento che la prima procedura di gara già espletata in data 4 dicembre 2023 è andata deserta e, conseguentemente, risulta necessario ribandire la stessa entro la fine dell'anno corrente; in tali condizioni tutte le attività sopra elencate verranno effettuate nel periodo intercorrente tra il 27 novembre 2023 ed il 31 dicembre 2024.
- 4. E' prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito per ogni giorno di ritardo rispetto alla conclusione delle attività pattuite qualora la responsabilità sia imputabile all'affidatario, ed in ogni caso non superiore al 10% dell'importo della prestazione medesima, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 11.
- 5. In funzione dell'andamento della prestazione il R.U.P. potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla scadenza del servizio.

### **Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo.  
L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
La redazione dei documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

### **Art. 4 – GARANZIE**

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 - comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della comprovata professionalità dell'Affidatario e della tipologia delle attività da svolgere.

## **Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE**

1. Il corrispettivo professionale per le attività di cui all'art. 2 è pari ad **€ 7.515,00**, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., comprensivo di eventuali spese di trasferta che dovranno essere appositamente rendicontate dall'affidatario; tale somma, inizialmente impegnata sul Bilancio 2023, verrà riaccertata, per la parte relativa all'espletamento dell'incarico di commissario per la seconda procedura di gara, sul Bilancio 2024.
2. L'importo di cui sopra sarà corrisposto all'affidatario secondo le seguenti modalità:
  - corrispettivo rendicontato dall'affidatario per l'espletamento dell'incarico di commissario per la prima procedura di gara: ad avvenuta approvazione dell'esito della prima gara;
  - corrispettivo rendicontato dall'affidatario per l'espletamento dell'incarico di commissario per la seconda procedura di gara: ad avvenuta approvazione dell'esito della seconda gara.
3. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo sopra indicato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.
4. Tale importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario previa presentazione di idonea documentazione contabile.
5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
6. La prestazione del professionista sopraccitato rientra tra le prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/86 ed è fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972.
7. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
8. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi a disposizione della Città (finanziamento PNC – Ministero Cultura).

## **Art. 6 - ONERI ACCESSORI**

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

## **Art. 7 - NORME GENERALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023,

al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

### **Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopraccitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4 ,10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

### **Art. 9 - RECESSO**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

## **Art. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'affidatario, assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 ‰, che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.
2. Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:
  - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;
  - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP;
  - nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie, rispetto alle date fissate dal RUP (qualora siano state previste al precedente art. 4);
3. Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 4.
4. Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
6. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
7. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

### **Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

### **Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA**

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.


### **Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario

*Prof. Ing. Alberto MARINO'*



Il Dirigente delegato

*Ing. Amerigo STROZZIERO*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario

*Prof. Ing. Alberto MARINO'*

